

n. 11274/2021 R.G.



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Elisabetta Meyer	Presidente
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore
dott.ssa Elena Kildani	Giudice

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da  
, nato ad Assiut in Egitto il , Codice CUI , elettivamente domiciliato in Lodi – Via Solferino n.68, presso lo studio dell'avvocato Angelomaria Malaraggia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;  
**-ricorrente-**

contro  
**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;**  
**-resistente-**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

## FATTO

### § Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art. 35 bis* D. Lgs. 25/2008 depositato il 04/03/2021 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento n. RE0003604 - K7734 di inammissibilità della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 06/10/2020 e notificato al richiedente in data 18/02/2021.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di quindici giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008 con relativa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato *ex art. 35 bis* D.lgs. 25/2007.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con comparsa di costituzione depositata in data 24/05/2021, chiedendo il rigetto del ricorso - richiamandosi al decreto di diniego impugnato.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 16/12/2021, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008, il giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 28/02/2022. Il giudice ha altresì invitato la parte ricorrente a depositare gli atti relativi alla prima domanda di protezione internazionale definita negativamente dalla Commissione territoriale il 07/02/2014 nonché quella del 19/06/2018 ed ha autorizzato le parti all'eventuale produzione di ulteriori documenti.

All'udienza alla presenza del solo ricorrente (in relazione al quale il giudice ha dato atto fosse evidente l'albinismo) e del suo difensore, la difesa, da ultimo, ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione. Concesso, il giudice si è riservato di riferire al Collegio all'esito<sup>1</sup>.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26/10/2022.

### § I fatti di causa

Il ricorrente è entrato in Italia nel 2007 ed ha formalizzato la domanda di protezione internazionale 11/06/2013, con la compilazione del modello C3 presso la Questura di Milano.

In sede di presentazione della domanda ha affermato di essere cittadino egiziano di religione cristiana copta e di essere entrato irregolarmente in Italia, via mare in data 17/10/2007.

Quanto ai motivi che lo indussero a espatriare e a chiedere la protezione internazionale, il ricorrente ha riferito che in caso di rientro in Egitto incorrerebbe in seri motivi di salute dovuti all'essere affetto da albinismo congenito che gli impediscono di permanere in luoghi caldi e assolati e che a causa della sua fede correrebbe il rischio di persecuzione.

Il ricorrente ha svolto l'audizione innanzi davanti alla Commissione territoriale di

---

<sup>1</sup> In data 25.03.2022, in ottemperanza a quanto autorizzato dal giudice in sede di udienza del 28.02.2022 la difesa ha prodotto buste paga novembre e dicembre 2021 relative al precedente contratto, nuovo contratto lavorativo recentemente sottoscritto dal ricorrente con Marina Costruzioni Srls, la dichiarazione ospitalità e la relazione sociale della Comunità di Sant'Egidio.

Milano in data 11/06/2013 e, nel corso del colloquio personale, parlando in lingua araba, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino egiziano di religione cristiana copta;
- di essere nato e cresciuto ad Assiut;
- di essere arrivato in Italia nel 2007 via mare per cercare lavoro;
- di aver subito vessazioni a causa del suo stato di albino;
- di aver svolto alcuni lavori;
- di essere stato arrestato il 02/05/2009 per violenza sessuale art. 609 bis 2° comma n1 cp e condannato il 17/12/2009 a 2 anni e 8 mesi di reclusione;
- di essere albino.

Quanto ai **motivi** che l'hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato l'Egitto ed essere venuto in Italia in cerca di un lavoro e di non poter vivere in Egitto a causa della sua situazione sanitaria ovvero l'albinismo che gli impedisce di stare al sole e di vivere in luoghi assolati.

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere ripercussioni a causa della sua religione, cristiana copta.

La Commissione Territoriale di Milano in data 07/02/2014 ha riconosciuto al ricorrente la **protezione umanitaria** ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/98 in quanto ha valutato i gravi motivi di carattere umanitario tenuto conto **sia della religione professata che dalla particolare situazione di vulnerabilità dovuta alle caratteristiche fisiche del ricorrente.**

In data 18/06/2018 il ricorrente è stato nuovamente ascoltato dalla Commissione Territoriale ai fini del **rinnovo della protezione umanitaria** e ha confermato quanto narrato già in prima audizione producendo ulteriore documentazione in supporto alle sue dichiarazioni. Il ricorrente ha, infatti, prodotto il riconoscimento dell'invalidità accertata al 50% del 28/10/2014 e la diagnosi di malattia rara (albinismo) ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione rilasciato in data 01/02/2013.

Il ricorrente in sede di audizione per il rinnovo della protezione umanitaria ha dichiarato alla Commissione Territoriale di essere tornato in Egitto nel 2016, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, per trovare i genitori e di essere tornato nuovamente dopo tre mesi per sposarsi. Ha confermato i motivi per cui non può fare rientro definitivo in Egitto, motivazioni derivanti sia dalla malattia che a causa della fede copta professata.

La Commissione Territoriale di Milano in data 19/06/2018 ha deciso di non rinnovare la protezione umanitaria considerato che il ricorrente aveva fatto rientro in Egitto per tre volte nel 2016, così rendendo dubbia la fondatezza del timore rappresentato connesso, oltre che alla religione professata, al suo essere albino e, come riferito, non adatto a vivere in un paese soleggiato. A detta della Commissione territoriale, inoltre, sposandosi in Egitto il richiedente ha ulteriormente rafforzato il legame col proprio paese. La Commissione Territoriale ha quindi ritenuto che potesse essere superata la considerazione che un rientro in Egitto potrebbe compromettere la stabilità psicologica raggiunta in Italia.

Sul punto, come affermato dal difensore in sede di ricorso introduttivo, **il ricorrente non ha impugnato il diniego di rinnovo della protezione umanitaria** non avendo compreso di poter proporre azione giudiziale avverso tale diniego.

In data 28/09/2020 il ricorrente ha, dunque, proposto **nuova domanda di protezione internazionale** alla Questura di Reggio Emilia tramite compilazione del modello C3. Al modello C3 ha allegato: una memoria scritta riepilogativa dei principali motivi che avevano portato il mancato rinnovo della protezione umanitaria del giugno 2018 e ribadendo sia la situazione sanitaria sia l'appartenenza ad una

religione minoritaria in Egitto; articoli di pagine web rispetto alle condizioni degli albi in Tanzania, Mozambico e Malawi; documentazione inerente ai procedimenti penali che lo hanno visto imputato in Italia; il certificato di morte della madre, deceduta nel 2017; la richiesta di ricongiungimento familiare con la moglie; la documentazione relativa alla sua vita in Italia; la documentazione medica italiana accertante l'albinismo e una testimonianza di un cittadino egiziano rifugiato in Nuova Zelanda datata settembre 2011.

### **§ Il diniego della Commissione territoriale**

La Commissione territoriale ha dichiarato inammissibile ex art. 29 D.Lgs 25/2008 la **domanda reiterata di protezione internazionale** presentata dal ricorrente e non ha proceduto all'esame ritenendo che il ricorrente avesse reiterato identica domanda dopo che era stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza aver addotto nuovi elementi sulle condizioni personali o sulla situazione del Paese di origine.

### **§ I motivi del ricorso**

Nel ricorso, la difesa ha, innanzitutto, ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, ed ha altresì introdotto **fatti e dettagli nuovi**, non emersi in sede di audizioni innanzi alla Commissione territoriale, quali le vessazioni e le minacce subite dal ricorrente già in età scolare a causa della sua situazione sanitaria congenita.

La difesa ha spiegato anche che il ricorrente non è mai stato supportato clinicamente in Egitto, e che non è mai stata diagnosticata la malattia da cui è affetto ma neanche mai curata o tutelata. Ha inoltre precisato che il ricorrente ha bisogno di proteggere anzitutto gli occhi e il fatto che lui continuasse (e continui tutt'ora) a sbattere gli occhi alla luce del sole era motivo di scherno e di stigma sociale; inoltre, per alcune persone, il ricorrente veniva considerato uno "scherzo del destino", per altri il figlio del demonio, per altri ancora un maleficio. Queste discriminazioni non sono passate quando è divenuto adulto, anzi, hanno ridotto le opportunità lavorative e di una vita dignitosa del ricorrente.

In punto di diritto, la difesa ha poi eccepito la illegittimità del provvedimento di diniego, posto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dello status di rifugiato in favore della sig. Ibrahim sia in ragione della sua fede cristiano-copta sia in ragione della sua condizione sanitaria o quantomeno la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, lettera C e dal D.Lgs 25/2008 e succ. modifiche ed integrazioni, in ragione dell'attuale situazione di conflitti nei confronti dei copti. In subordine, la difesa, ha chiesto che al ricorrente venga rilasciato da parte della Questura competente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero per protezione speciale, in applicazione degli artt. 5 e 19 del T.U.I. e del novellato art 32 del D.lgs 25/08. In ultima istanza, la difesa, considerato la condizione genetica da cui è affetto e la necessità che possa continuare controlli e protezioni, evitando un clima desertico come quello di Assiut, ha chiesto il disporsi del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.

### **§ Note integrative autorizzate dal Giudice**

In data 21/02/2022 la difesa ha depositato documentazione relativa alla precedente istanza di protezione (precedenti due audizioni, riconoscimento protezione umanitaria del 2014, diniego al rinnovo della protezione umanitaria) e lettera di assunzione a tempo indeterminato presso IT.AL Solution SRL.

In data 25/03/2022, in ottemperanza a quanto autorizzato dal giudice in sede di udienza del 28/02/2022 la difesa ha prodotto buste le paga di novembre e dicembre 2021 relative al precedente contratto, nuovo contratto lavorativo recentemente sottoscritto dal ricorrente con Marina Costruzioni Srls, la dichiarazione ospitalità e la relazione sociale della Comunità di Sant'Egidio.

### **§ Udienda di comparizione delle parti**

All'udienza del giorno 28/02/2022 è comparso il ricorrente personalmente con il difensore. Su domanda del giudice, il ricorrente ha dichiarato di parlare un po' italiano. Il giudice ha dato atto che è evidente l'albinismo del ricorrente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale *ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI)*.

### **§ Sull'attività istruttoria**

Il Collegio, alla luce dei fatti emergenti dal provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e confermati nel ricorso ritiene di avere raccolto tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Il ricorrente è comparso all'udienza e ha risposto, in sede di interrogatorio libero, in italiano alle domande del giudice.

### **§ Della valutazione di credibilità**

In ordine **ai criteri di valutazione della credibilità** l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;*
- b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;*
- c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.*

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*

e) il richiedente sia in generale attendibile.

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale “non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca” (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all’art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Ebbene, procedendo alla valutazione della credibilità in base ai menzionati criteri, il Collegio ritiene che, in base all’appartenenza religiosa e la situazione sanitaria non vi siano ragioni per dubitare che il ricorrente, come egli stesso ha dichiarato, sia cittadino egiziano, affetto da albinismo e di religione copta, elementi fattuali mai messi in discussione nemmeno dalla Commissione Territoriale.

In particolare, il Collegio reputa credibili sia internamente sia esternamente le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alle persecuzioni e le discriminazioni subite. Quanto narrato infatti non risulta inficiato da contraddizioni interne, le descrizioni di quanto vissuto sono caratterizzate da un linguaggio semplice e chiaro e corredate da un evidente vissuto emotivo.

*In limine* il Collegio evidenzia anche la coerenza con le fonti analizzate.

Le ricerche svolte sul Paese di origine del ricorrente (di seguito esposte) hanno, infatti, consentito di accertare che frequentemente le persone affette da albinismo, in molti paesi africani, incluso l’Egitto, subiscono gravi discriminazioni e sono costrette a vivere in isolamento a causa dello stigma sociale. Nonostante i casi di discriminazione negli ultimi anni siano stati sporadici, gli albi rimangono comunque una categoria a rischio anche perché più esposti ai raggi solari, per via della loro scarsa pigmentazione, con la conseguente alta probabilità di contrarre malattie più gravi come il cancro.

Rispetto all’appartenenza religiosa sebbene la violenza settaria sia diminuita negli ultimi anni le tensioni e la minaccia della potenziale violenza settaria rimangono un problema costante persistono. Le persone di fede copta sono vittime di rapimenti, stupri, conversioni forzate, sono discriminati nella possibilità di costruire e mantenere i propri luoghi di preghiera e accusati di blasfemia.

Da ultimo, osserva il Collegio che i brevi rientri in patria, che non hanno determinato un reinsediamento del ricorrente (presupposto, peraltro, per la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 251/2007), non incidono sulla valutazione di credibilità essendosi trattati di reingressi sporadici e determinati da esigenze estemporanee (la visita ai genitori, e il proprio matrimonio).

### **§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato**

La difesa del ricorrente ha formulato istanza di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi e per l’apparenza a un particolare gruppo sociale, quello degli albi. L’avvocato ha, dunque, operato una qualificazione giuridica della domanda di protezione alla luce dei fatti narrati dalla ricorrente.

A tale riguardo va osservato che, in base all’articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell’articolo 4 della Direttiva Qualifiche<sup>2</sup>, il

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a

richiedente “è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”.

Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all’Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.

Egli - o ella -, invece, non è tenuto a presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell’ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell’asilo in coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria.

La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all’Autorità, sia essa l’Autorità amministrativa di fronte alla quale il richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice. A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l’espressione di un diritto “autodeterminato”. Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta<sup>3</sup>.

Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di Cassazione ha, dunque, affermato che “a prescindere dalla domanda delle parti (...), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (..) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali”<sup>4</sup>.

Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l’esigenza di protezione, rispetto alla quale il ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.

Per questa ragione, la formulazione di domande in via graduata (domanda principale/domanda subordinata) mal si concilia con il sistema comune europeo dell’asilo, essendo compito dell’Autorità giudicante la qualificazione giuridica dei fatti allegati, nel contesto del dovere di cooperazione giudiziale.

### **§ Lo status di rifugiato**

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- *atti persecutori come definiti dall’art. 7<sup>5</sup>;*
- *da parte dei soggetti indicati dall’art. 5<sup>6</sup>;*
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all’art. 8<sup>7</sup>.*

La difesa del ricorrente pone dunque a fondamento della domanda di protezione **due**

---

beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

<sup>3</sup> Cass. n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, Cass. 8819/2020

<sup>4</sup> Cass. 12/5.2020 n. 8819

<sup>5</sup> Come definiti dall’art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

<sup>6</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>7</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche,

**motivi specifici:** sia la condizione sanitaria (inquadabile in un determinato gruppo sociale), sia il credo religioso del ricorrente. Entrambi i *claim* non sono mai stati messi in discussione dall'autorità amministrativa e, anzi, hanno dato origine ad un iniziale riconoscimento della protezione internazionale nella sua forma complementare (all'epoca, la c.d. protezione umanitaria).

Quanto al primo motivo di persecuzione, esso consiste nella fede religiosa cristiano copta. Si osserva al riguardo che dalle c.d. COI analizzate, il rischio in caso di rimpatrio può ritenersi del tutto attuale.

È infatti emerso dalla disamina di diversi report di organizzazioni internazionali che non solo il governo egiziano non tutela la comunità dei cristiani copti, ma addirittura che le stesse autorità civili violano il loro diritto alla libertà religiosa giungendo ad arrestare le persone che pregano nelle loro case<sup>8</sup>. A ciò deve aggiungersi che nel Rapporto Freedom in the world 2020 si legge *“Mentre l'articolo 2 della costituzione del 2014 dichiara l'Islam come religione ufficiale, l'articolo 64 afferma che la libertà di credo è assoluta. La maggior parte degli egiziani sono musulmani sunniti. I cristiani copti formano una minoranza sostanziale, e ci sono un numero minore di musulmani sciiti, di diverse religioni cristiane e non cristiane e altri gruppi. Le minoranze religiose e gli atei hanno dovuto affrontare persecuzioni e violenze, con i copti in particolare che hanno subito numerosi casi di spostamenti forzati, aggressioni fisiche, attentati dinamitardi e incendi dolosi, e il blocco della costruzione della chiesa negli ultimi anni.”*<sup>9</sup> **discriminazione religiosa è rimasta pervasiva, compresa la disparità delle politiche in materia di luoghi di culto, la mancanza di opportunità per i non musulmani di lavorare in aree chiave di servizio pubblico, sicurezza di Stato molestie di ex musulmani, e ricorrenti episodi di violenza anticristiana, in particolare in aree rurali**<sup>10</sup>. Tale genere di azioni violente trova ampio riscontro nelle **fonti** consultate, da cui emerge che i copti **subiscono discriminazioni**. Un "ricercatore egiziano" di Amnesty International (AI), intervistato dal quotidiano Independent, ha affermato che la discriminazione della società contro i copti "esiste in alcune parti del paese", ad esempio nelle aree in cui vi è una vasta popolazione di sostenitori dei Fratelli musulmani.

Un Professore Associato in Middle Eastern studies presso la University of Kiel, contattato dal Refugee Board of Canada ha dichiarato che *“sebbene la violenza settaria sia diminuita rispetto al 2013”, “le tensioni e la minaccia della potenziale violenza settaria rimangono un problema costante”*.. In particolare la *“violenza settaria”* si verifica principalmente tra *“musulmani e copti regolari”, che coinvolge attacchi di organizzazioni criminali -“mafia”- su proprietà copte, negozi e case private, con un grado di violenza che va dal danno e il saccheggio all'incendio doloso e la completa distruzione di proprietà, così come gli attacchi verbali e / o fisici contro gli individui, che sfociano talvolta in omicidi (Assistant Professor 14 aprile 2015)*. Ha inoltre spiegato che lo scopo di tali attacchi è principalmente quello di *“intimidire e umiliare i cristiani, distruggere i loro mezzi di sussistenza e possibilmente costringerli a migrare”* (ibid.). La stessa fonte ha spiegato che, a differenza della violenza settaria, gli *“attacchi terroristici”* contro i copti sono perpetrati e pianificati da un piccolo gruppo

---

<sup>8</sup> *Le autorità hanno continuato a violare il diritto alla libertà di religione, esercitando forme di discriminazione nei confronti dei cristiani. Ad agosto, le forze di sicurezza hanno impedito a decine di cristiano-copti di pregare in un'abitazione privata nel villaggio di Alfor, nel governatorato di Minya, adducendo motivi di sicurezza... È prevalsa l'impunità per gli attacchi di matrice settaria contro le comunità cristiane...In questo contesto d'impunità, la violenza da parte di agenti non statali contro i cristiani si è notevolmente intensificata*  
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/al-sisi-la-questione-copta-e-la-minaccia-terroristica-21963>

<sup>9</sup> Freedom House: Freedom in the World 2020 - Egypt, 4 March 2020  
<https://www.ecoi.net/en/document/2025912.html>

<sup>10</sup> OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Egypt must free Coptic Christian rights defender reportedly held on terror charges, say UN experts, 11 December 2019  
<https://www.ecoi.net/en/document/2021502.html>

*di persone che coinvolge sparatorie o autobombe e sono destinati a colpire e uccidere un numero maggiore di persone.*

La stessa fonte riporta altresì che i copti sono vittime di rapimenti, stupri, conversioni forzate, sono discriminati nella possibilità di costruire e mantenere i propri luoghi di preghiera e accusati di blasfemia<sup>11</sup>.

Il Collegio osserva che le sopraccitate verifiche operate su varie fonti consentono di riscontrare **l'effettivo rischio (e dunque la fondatezza del timore)** che il ricorrente, di religione cristiana copta, possa, per questi motivi, essere perseguitato nel suo Paese di origine, possa essere ucciso o possa subire atti di persecuzione, nonché che emerga l'impossibilità di ottenere protezione dalle autorità del proprio Paese di origine che tali atti non è in grado di contrastare in modo adeguato e che, in taluni casi, persino favorisce.

Non v'è dubbio quindi che, nel caso in esame, la persecuzione abbia evidente matrice religiosa, con ciò ritenendosi integrati i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D. Lvo n.251/2007.

Quanto al **secondo motivo di persecuzione**, esso consiste nell'appartenenza del ricorrente ad un "**particolare gruppo sociale**", quello degli albi.

Come sopra in parte anticipato, in base alla lettera d) dell'art. 8 del D. Lgs. n.251/2007 "*particolare gruppo sociale*" è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Le Linee Guida tematiche in materia di protezione internazionale e appartenenza ad un particolare gruppo sociale<sup>12</sup>, al punto 11, affermano che: "*è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona*".

Dunque, nell'interpretazione dell'UNHCR, l'individuazione del membro di un particolare gruppo sociale può avvenire, in forza del **criterio alternativo**, sia sulla base delle caratteristiche protette, che della percezione sociale. Anche solo la presenza di uno dei due approcci, giustifica il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

A diverse conclusioni è giunto, invece, il legislatore europeo, optando per un **approccio cumulativo**.

La Direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche), in seguito rifiuta nella Direttiva 2011/95/UE, all'art. 10, comma 1, lett. d), dispone che: "*si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando: i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale*

---

<sup>11</sup> Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Egypt: Situation of Coptic Christians, including treatment; state protection available (2014-May 2015), 8 May 2015, EGY105152.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/557e7e814.html>

<sup>12</sup> UNHCR, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, 7.5.2002, reperibili al link che segue [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo\\_Sociale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo_Sociale.pdf)

*gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”.*

Nella definizione della Direttiva, pertanto, può essere riconosciuto come particolare gruppo sociale solo chi presenti entrambi i requisiti indicati dalla norma (le caratteristiche protette e la percezione sociale).

In attuazione dell'art. 3 della Direttiva – in forza del quale gli Stati membri hanno facoltà di introdurre misure più favorevoli – l'Italia (unitamente alla Gran Bretagna, Irlanda e Ungheria<sup>13</sup>) ha scelto l'approccio **alternativo, che emerge chiaramente dal citato** art. 8, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, come modificato dal D.lgs. 21.2.2014 n. 18, che dispone che: «particolare gruppo sociale» è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.

Con particolare riguardo al caso in esame, le persone affette da **albinismo** possono essere considerate come **accomunate da una caratteristica innata**. L'albinismo è una condizione rara, non contagiosa ed ereditata geneticamente che colpisce persone in tutto il mondo, indipendentemente dall'etnicità e dal genere. È la conseguenza di un deficit significativo nella produzione di melanina ed è caratterizzata dall'assenza parziale o totale di pigmento nella pelle, nei capelli e negli occhi<sup>14</sup>.

Il termine “albinismo” si riferisce ad una serie di condizioni genetiche congenite risultanti nell'inabilità delle cellule del pigmento (melanociti) a sintetizzare le normali quantità di pigmenti di melanina. Esso è causato da mutazioni in almeno 18 geni. Una ridotta attività di sintesi della melanina nei melanociti della pelle, capelli e occhi causano l'albinismo cosiddetto “oculo-cutaneo” mentre una riduzione che riguardi principalmente l'iride e i pigmenti dell'epitelio della retina causano l'albinismo “oculare”. L'albinismo oculocutaneo – genetico ed ereditario - è il più comune, con una frequenza stimata di 1 su 20.000 in molte popolazioni; essendo stato rilevato sia in tutti i gruppi etnici umani che in molte specie animali, si tratta inoltre della malattia genetica maggiormente diffusa nel mondo animale. L'albinismo oculare, invece, è legato al cromosoma X ed è meno comune con una frequenza stimata tra l'1 su 50.000 persone e l'1 su 60.000 persone.<sup>15</sup>

Giova rilevare che la determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere «persone affette da albinismo») non è sufficiente a beneficiare dello status di rifugiato. È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato.

Si osserva sin d'ora che nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale sussiste

---

<sup>13</sup> Adottano, invece, l'approccio cumulativo la Germania, l'Austria, il Belgio e la Spagna.

<sup>14</sup> OHCHR, Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism, 18 gennaio 2016, pag. 5, punto 12

<sup>15</sup> C. Gail Summers and David R. Adams, “ALBINISM”, in *Cassidy and Allanson's Management of Genetic Syndromes*, October 2020, pp.45-59, [https://www.researchgate.net/publication/345944276\\_ALBINISM](https://www.researchgate.net/publication/345944276_ALBINISM).

un **nesso causale** tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione (persecuzione costituita dalla grave discriminazione e dalla stigmatizzazione contro le persone affette da albinismo, che possono costituire persecuzione ai sensi dell'articolo 9, DQ<sup>16</sup>), nonché la mancanza di protezione da parte dello Stato contro tale persecuzione.

### **§ Sugli atti discriminatori:**

Le persone affette da albinismo si trovano a dover spesso affrontare multiple sfide in punto di godimento dei diritti umani incluse diverse forme di discriminazione e di stigmatizzazione nonché di pratiche violente legate alle accuse di stregoneria e attacchi rituali. Dal 2006, l'Esperto Indipendente delle Nazioni Unite in materia di albinismo ha ricevuto segnalazioni di circa 800 casi in 28 Paesi, soprattutto nel continente africano. Tali cifre riguardano però solamente i casi denunciati, posto che le organizzazioni della società civile ritengono che il numero reale sia di molto maggiore poiché in molte realtà sono i familiari stessi ad essere gli autori delle violenze/discriminazioni. Per tale ragione, l'Esperto Indipendente ha iniziato a collaborare con la Commissione Africana dei diritti umani e dei popoli e con il Comitato Africano di esperti su diritti e il benessere dei bambini, nonché con ulteriori partner internazionali, al fine di sviluppare un "Piano Regionale di Azione" (2017-2021) contenente raccomandazioni - da parte di organismi competenti in materia di diritti umani e da altre istituzioni delle Nazioni Unite - volte a fornire delle misure specifiche e concrete per promuovere e proteggere i diritti delle persone affette da albinismo e per creare le condizioni adatte alla loro implementazione. Nel 2019, il Consiglio Esecutivo dell'Unione Africana ha adottato il PRA, promuovendo una politica continentale racchiusa nel "Piano di Azione per porre fine agli attacchi e alle altre violazioni dei diritti umani che affliggono le persone albine in Africa" (2021-2031). L'Esperto Indipendente delle Nazioni Unite ha altresì cooperato con i colleghi dei Dipartimenti di Sanità dell'Unione Africana, degli Affari Umanitari e dello Sviluppo Sociale così come con le organizzazioni della società civile al fine di assistere gli Stati membri nell'implementazione delle raccomandazioni racchiuse nel Piano di Azione.<sup>17</sup> In molte parti dell'Africa, difatti, sopravvivono ancora delle superstizioni secondo cui le parti del corpo degli albini possono portare benessere, potere e conquista sessuale e che avere rapporti sessuali con gli alibi possa curare l'HIV e l'AIDS. Gli aggressori vendono tali parti del corpo ai dottori sciamanici per migliaia di dollari, secondo Amnesty International. L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ha riportato - nel 2016 - come i cacciatori di albini vendano un intero corpo umano per 75.000\$ mentre un arto possa valere circa 2.000\$<sup>18</sup>. La maggior parte di tali crimini sono stati registrati con più frequenza in Malawi, Tanzania<sup>19</sup> e Burundi, benché verificatisi anche in Sud Africa<sup>20</sup> e Zimbabwe.

Nel continente africano, gli albini possono essere qualificati come uno dei gruppi più vulnerabili della società, incluse le persone che vivono diverse forme di disabilità

---

<sup>16</sup> Guida EASO sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, Marzo 2020, pagina 28, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

<sup>17</sup> United Nations, Albinism in Africa, Independent Expert on albinism, [OHCHR | Albinism in Africa](#)

<sup>18</sup> [Pavithra Rao](#), *Ending albino persecution in Africa. Governments, UN and human rights groups step up advocacy to enlighten communities*, Africa Renewal, [December 2017 - March 2018, Ending albino persecution in Africa | Africa Renewal \(un.org\)](#)

<sup>19</sup> BBC, *The 'silent killer' of Africa's albinos*, 25 April 2017, [The 'silent killer' of Africa's albinos - BBC Future](#), The World Bank, *Under the Same Sun: The Struggle for Social Inclusion of People with Albinism*, August 5, 2015, [Under the Same Sun: The Struggle for Social Inclusion of People with Albinism \(worldbank.org\)](#)

<sup>20</sup> [Pavithra Rao](#), *Ending albino persecution in Africa. Governments, UN and human rights groups step up advocacy to enlighten communities*, Africa Renewal, [December 2017 - March 2018, Ending albino persecution in Africa | Africa Renewal \(un.org\)](#)

fisica. Ad esempio, il tasso di frequenza degli albinici in Nigeria è uno dei più elevati nel mondo, stimandosi che più di 2 milioni di albinici vivano nel Paese, e andando dunque a costituire uno dei più consistenti gruppi di persone vulnerabili. Nonostante ciò, però, gli albinici in Nigeria si trovano a godere di un minore grado di attenzione e di supporto da parte del Governo.<sup>21</sup> Secondo un report del Consiglio delle Nazioni Unite dei diritti umani, ad essere maggiormente discriminate e stigmatizzate sono inoltre le donne, non solo colore affette esse stesse da albinismo ma anche le madri di bambini affetti da tale malattia.<sup>22</sup> In occasione della Giornata Internazionale dell'Albinismo dello scorso anno (13/06/2021), il Segretario Generale delle NA ha nuovamente sottolineato la necessità di porre fine alle discriminazioni e di demistificare le condizioni degli albinici; ha fatto presente come – nonostante gli ostacoli in punto di benessere e di sicurezza che gli albinici si trovano a dover ancora affrontare – diverse organizzazioni continuino a lavorare per supportare i più vulnerabili e ha chiesto a tutte le nazioni e alle comunità di proteggere e rispettare i diritti umani degli albinici nonché di fornire i necessari supporto e cure.<sup>23</sup>

Per quanto concerne **l'Egitto**, uno studio medico ha dimostrato come la frequenza dell'albinismo nel Paese è superiore rispetto a quanto riportato nella letteratura medica classica. Se infatti in Africa si oscilla tra Paesi in cui si ha un'incidenza molto bassa di persone affette da albinismo (1 su 15.000) a nazioni ove tale tasso è così alto (1 su 1000) da rappresentare un problema di salute pubblica, il tasso di frequenza egiziano si è scoperto assestarsi a metà strada tra i due valori. Inoltre, il medesimo studio ha sottolineato come, in aggiunta alle problematiche mediche, le persone affette da albinismo debbono affrontare questioni sociali e psicologiche dovute all'atteggiamento di rigetto e allontanamento della società, alle discriminazioni subite anche dai familiari degli albinici e altre forme di stigma. I ricercatori hanno pertanto concluso come in Egitto ci sia bisogno di progressi in termini di cure mediche e sociali, incluso un incremento in termini di consapevolezza della malattia nel Paese.<sup>24</sup> Un altro studio medico condotto in Egitto ha altresì rivelato come i bambini affetti da albinismo siano inclini ad avere problemi alla vista, nello specifico ipermetropia e astigmatismo, tanto che addirittura il 100% dei pazienti albinici si è dimostrato affetto da elevato astigmatismo.<sup>25</sup> Le informazioni circa le condizioni degli albinici in Egitto sono comunque scarse ed estremamente difficili da reperire, ciò comprova l'assenza di tutela da parte dello Stato, per il quale questa categoria è di fatto 'inesistente'.

Stando alle parole – del 2010 - del Direttore esecutivo dell'“Associazione Houqouqi per i diritti delle persone con bisogni specifici” la legge egiziana non classifica esplicitamente l'albinismo come una categoria di disabilità e ciò comporta una carenza di statistiche ufficiali circa tale gruppo sociale.<sup>26</sup> Stando ad uno studio

---

<sup>21</sup> The Albino Foundation, *Albinism in Africa*, [Albinism in Africa – The Albino Foundation](#)

<sup>22</sup> Lisa Schlein, *Women, Mothers of Children with Albinism Suffer Worst Discrimination*, *Report Finds*, VOA News, 4 March 2020, [Women, Mothers of Children with Albinism Suffer Worst Discrimination, Report Finds \(voanews.com\)](#)

<sup>23</sup> United Nations Egypt, *Secretary-General's message on International Albinism Awareness Day*, 13 June 2021, [Secretary-General's message on International Albinism Awareness Day | United Nations in Egypt](#)

<sup>24</sup> Alaaeldin F. Mohamed, Nermine S. El-Sayed, Neveen S. Seifeldin, “Clinico-epidemiologic features of oculocutaneous albinism in northeast section of Cairo – Egypt”, in *The Egyptian Journal of Medical Human Genetics* (2010) 11, pp. 167–172, [Clinico-epidemiologic features of oculocutaneous a.pdf](#)

<sup>25</sup> Sayed KM, Mahmoud Abdellah M, Gad Kamel A., “Analysis of the Refractive Profile of Children with Oculocutaneous Albinism versus an Age-Matched Non-Albino Group”, in *Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.)*, vol. 15, pp. 73-78, 8 January 2021, [Analysis of the Refractive Profile of Children with Oculocutaneous Albinism versus an Age-Matched Non-Albino Group - PMC \(nih.gov\)](#)

<sup>26</sup> AC (*Egypt*), [2011] NZIPT 800015, *New Zealand: Immigration and Protection Tribunal*, 25 November 2011, available at: [https://www.refworld.org/cases,NZ\\_IPT,4f424a232.html](https://www.refworld.org/cases,NZ_IPT,4f424a232.html). In tale sentenza, la Corte Neozelandese ha concluso per il riconoscimento dello status di rifugiato ad un

scientifico nel 2018, la percentuale di persone affette di disabilità di Egitto risulta essere molto bassa (0,07% della popolazione), addirittura di molto inferiore alla media internazionale, tanto da dover ritenere tali numeri irrealistici. Il tasso di impiego di persone disabili è pari alla metà delle persone non-disabili (21% vs. 40%) e – secondo le statistiche – le maggiori cause di disabilità sono anomalie congenite, incidenti, anzianità, epidemie e fattori legati alle condizioni del parto. I vuoti della sanità affliggono specialmente i bambini che non vanno a scuola e altri gruppi vulnerabili; dovendosi concludere che un largo numero di persone con disabilità non sono coperti dal sistema di assicurazione sanitaria.<sup>27</sup>

Nel 2018 è stata adottata una nuova legge (n.10/2018) in materia di disabilità contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità o sul genere della persona avente una disabilità. La legge prevede altresì il diritto delle persone affetti da disabilità di avere accesso alle opportune informazioni nonché il loro diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro.<sup>28</sup> **Nonostante ciò, lo stigma sociale e gli stereotipi circa la disabilità continuano ad essere molti forti in Egitto**, tanto che alcune persone ritengono che determinate forme di disabilità (come la cecità, la sindrome di Down e la paralisi cerebrale) siano forme di punizioni divine inflitte ai peccatori. La popolazione si dimostra spesso così imbarazzata ad accettare la disabilità da nascondere i propri parenti disabili anche ai propri vicini; sebbene la legge dunque garantisca l'uguaglianza, lo stigma sociale finisce per escludere le persone disabili dal partecipare nella società.<sup>29</sup>

In linea generale, sulla definizione di **“atti di persecuzione”**, non esiste una definizione univoca ed universalmente accettata di persecuzione, nemmeno nella Convenzione di Ginevra del 1951; tuttavia, dagli artt. 1, lett. A), comma 2 e 33 si può ricavare che la minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale dell'individuo, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, possa sempre qualificarsi come persecuzione. Inoltre, l'interpretazione della Convenzione di Ginevra anche alla luce della normativa internazionale in materia di diritti umani consente certamente di affermare che, per le stesse ragioni, devono considerarsi persecuzioni anche altre gravi violazioni dei diritti umani<sup>30</sup>.

La direttiva Qualifiche (2011/95/UE art. 9) e il legislatore italiano (D.Lgs. 251/2007 art. 7) hanno tuttavia affermato che gli atti di persecuzione debbano consistere in una violazione grave dei diritti umani fondamentali, a causa della loro gravità oppure a causa della loro pluralità, chiarendo che possono alternativamente: essere sufficientemente gravi, o per la loro natura o per la loro frequenza, da rappresentare un'evidente violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare di quelli inderogabili, ovvero costituire la somma di diverse misure, tra le quali le violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo determini in capo all'individuo un effetto analogo a quello derivante da una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali. I diritti umani fondamentali la cui lesione può configurare una persecuzione di cui alla lett. a) dell'art.7, comma 1 D. Lgs. n. 251/2007, devono avere come riferimento sia le libertà democratiche garantite dalla Costituzione

---

cittadino egiziano albino a fronte delle discriminazioni subite in patria in ragione della propria appartenenza allo speciale gruppo sociale degli albi.

<sup>27</sup> Christoph Gutenbrunner and Boya Nugraha, “Responding to the World Health Organization global disability action plan in Egypt: a technical consultation to develop a national disability, health and rehabilitation plan” in *Journal of Rehabilitation Medicine*, 2018; vol. 50, pp. 333–337, [2388.pdf](#)

<sup>28</sup> ILO, *Law No. 10 of 2018 Promulgating the Law on the Rights of Persons with Disabilities*, [Egypt - Law No. 10 of 2018 Promulgating the Law on the Rights of Persons with Disabilities. \(ilo.org\)](#)

<sup>29</sup> Disability in Egypt: Definition, Laws, Statistics, Social Stigma and Discrimination, [Disability in Egypt: Definition, Laws, Statistics, Social Stigma and Discrimination \(wecapable.com\)](#)

<sup>30</sup> Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, UNHCR, paragrafo 45 <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>

italiana, sia i diritti fondamentali garantiti dalle Convenzioni internazionali, con principale riferimento, seppur non esaustivamente, ai diritti inderogabili elencati all'art. 15, par. 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Per quanto rileva nel **caso in esame**, certamente si possono annoverare il diritto alla protezione dalla tortura, dalle pene e dai trattamenti inumani o degradanti (art.3 CEDU) e dalle ingerenze particolarmente intense nella vita privata e familiare (protetta dall'art. 8 CEDU). Nel caso in esame, le **persecuzioni** riferite dal ricorrente, hanno assunto la forma di violenza fisica e psicologica reiterate, come egli stesso ha affermato in sede di audizione e successivamente tramite il ricorso della difesa.

È evidente che, sebbene non tutti gli atti di aggressione e discriminazione subiti dal ricorrente siano stati tali da consistere in una violazione grave dei diritti umani fondamentali, tuttavia gli atti subiti (in passato) e le condizioni nelle quali egli si troverebbe (in futuro) in caso di rimpatrio, integrano una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali se analizzati come somma di diverse misure (insulti, discriminazioni, aggressioni, isolamento, difficoltà nell'accesso all'istruzione e nel reperimento di un lavoro).

Da ultimo, nel caso in esame è evidente la sussistenza di un **nesso causale** tra gli atti di persecuzione e due dei cinque motivi convenzionali di cui al citato art. 8 del D.Lgs. 251/2007 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica). In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall'appartenenza del ricorrente a un **particolare gruppo sociale e per motivi religiosi**.

Nel caso *de quo* **l'agente di persecuzione** è un agente non statale. Autori materiali dei trattamenti discriminatori riferiti sono principalmente i membri del gruppo sociale di appartenenza e la società maggioritaria (compagni di scuola, passanti o anche sconosciuti), che, proprio in ragione di credenze diffuse, può rendersi responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell'integrità fisica degli albinati. Nell'ipotesi di comportamenti di agenti privati o gruppi sociali, ovvero di *persecutor* non statale, è sufficiente che lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire adeguata protezione al richiedente contro quei comportamenti. Lo Stato "*non vuole*" fornire adeguata protezione allorché tolleri o coadiuvi l'azione o l'omissione dell'agente responsabile della persecuzione e del grave danno. "*Non può*", invece, quando lo Stato è incapace o impossibilitato a garantire protezione, tenendo in considerazione le misure di protezione predisposte contro gli atti persecutori e le possibilità che il richiedente ha di accedervi<sup>31</sup>.

Come evidenziato dalle citate COI, lo Stato non ha un sistema normativo in grado di fornire sostanziale tutela al ricorrente, pur essendo dotato di una (pur debole) formale legislazione.

Alla luce di quanto sopra, la vicenda narrata, può essere ricondotta alla fattispecie in esame, di cui presenta in concreto elementi di inclusione e consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.

### **§ La questione della condanna in Italia e il percorso di riabilitazione.**

Il ricorrente è stato arrestato il 02/05/2009 per violenza sessuale art. 609 bis 2° comma n1 cp e condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione con sentenza del G.I.P. Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 23/04/2010 (si veda certificato casellario giudiziale del 27/08/2020 n.8660/2020/R depositato agli atti dalla Commissione Territoriale di Milano). La sentenza di condanna ha tenuto conto dell'attenuante prevista dall'ultimo comma del citato articolo. Il ricorrente è stato oggetto di decreto di espulsione del 17/12/2009 (al termine della custodia cautelare). In data 29/11/2016 è stato emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Milano un ordine di cattura e per il ricorrente che ha dovuto espriare i

---

<sup>31</sup> Guida EASO sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, Marzo 2020, pagina 28, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

restanti 2 anni e 14 giorni di pena. All'epoca dell'emissione dell'ordine di cattura il ricorrente si trovava in Egitto e il giorno 20/01/2017 quando è rientrato in Italia è stato arrestato. Il 07/02/2018 è stato scarcerato per sospensione dell'esecuzione della pena. In data 18/12/2017 con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano è stato disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali di Milano (art. 47 L.345/75).

Con una nota del 7 novembre 2013, supportata da relazioni di esperti, il Direttore centrale delle Politiche sociali del Comune di Milano attestava che il ricorrente avesse effettuato un percorso di cura e di integrazione positivo dopo aver scontato la pena ed essere stato preso in carico dal CAST. Il certificato del casellario giudiziale datato 27.08.2020 e richiesto dalla Questura di Reggio Emilia risulta nullo.

La difesa ha prodotto, a riprova dell'ottimo percorso di riabilitazione del ricorrente, tre relazioni di associazioni che hanno conosciuto il sig. Ibrahim (Associazione "inVetta!", CF Onlus e Comunità Sant'Egidio) in cui viene descritto il suo positivo percorso di integrazione sociale durante i periodi di volontariato svolto. Al ricorso è anche allegata la promessa di assunzione del sig. Michele Nadalini nonché una promessa di ospitalità da parte di Centro di Solidarietà San Marco ONLUS che lo ospiterebbe, appunto, nel momento in cui il ricorrente potrà iniziare a svolgere attività lavorativa.

Sebbene condannato per un reato grave, ha espiato tutta la pena e sono agli atti il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 19/12/2017 che ha ammesso il ricorrente alla misura di affidamento ai servizi sociali in ordine alla residua pena da espiare e ha evidenziato che il reato è risalente trattandosi di condotta posta in essere nell'anno 2009, e che è stata tenuta costantemente una corretta condotta in epoca successiva e fino alla data del provvedimento (ragione per la quale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della più ampia tra le misure alternative previste dal nostro ordinamento).

Tali elementi sono sufficienti a valutare l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 12 D.lgs. n. 251/2007 che contempla le ipotesi di diniego dello status di rifugiato: la norma indica che, "*sulla base di una valutazione individuale*" occorre valutare se lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.c., tra i quali figura anche l'art. 609 bis c.p.

Ebbene, proprio la valutazione specifica individuale della posizione del ricorrente consente di ritenere del tutto assenti elementi di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, atteso che i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato sono assai risalenti nel tempo (ad oltre 13 anni fa) ed egli ha ampiamente espiato la sua condanna, iniziando un proficuo (e comprovato) percorso di riabilitazione e rieducazione finalizzata alla sua integrazione sociale.

**§** In forza dei principi esposti e delle valutazioni svolte, il Tribunale ritiene fondato il timore riferito dal ricorrente e, in accoglimento della domanda, riconosce al sig. Ibrahim Farouk Adly Halim lo status di rifugiato ai sensi dell'art 1 lett (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

### **§ Le spese di lite**

La mancata costituzione formale della Amministrazione esime dalla pronuncia sulle spese di lite.

Si provvede con separato provvedimento alla liquidazione delle spese di lite essendo il ricorrente ammesso al beneficio delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a \_\_\_\_\_, nato ad Assiut in Egitto il \_\_\_\_\_, Codice CUI \_\_\_\_\_, lo *status* di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Il giudice rel.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

La Presidente

Dott.ssa Elisabetta Meyer